



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
RUOLO E FUNZIONI
(Art. 25 dello Statuto provinciale)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Il Presidente è il capo dell'amministrazione nonché il legale rappresentante dell'Ente tranne nei casi in cui tale rappresentanza sia attribuita ai dirigenti per loro competenze gestionali. Assicura l'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale, nonché delle funzioni di sua competenza, e specificatamente esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio provinciale e ne attua gli indirizzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, anche provvedendo all'esecuzione degli atti;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale, i rendiconti annuali, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa;
 - f) definisce e attribuisce, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti gli incarichi dirigenziali di uffici e servizi provinciali, nonché la rappresentanza a stare in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti ed esercitando il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione e può istituire uffici e staff di sua diretta collaborazione;
 - g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati.
 - i) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, sulla base di un apposito regolamento consiliare, ovvero secondo gli indirizzi del Consiglio provinciale, garantendo la più ampia partecipazione delle sue rappresentanze alla gestione e al controllo, assicurando, altresì, il ricorso agli strumenti ad evidenza pubblica;
 - l) indice i referendum provinciali e le altre forme di consultazione e partecipazione pubblica;
 - m) assume tutti gli atti che nel previgente ordinamento erano assegnati alla competenza della Giunta provinciale, ad eccezione di quelli che il presente statuto attribuisce al Consiglio provinciale.
 - n) può sottoporre all'attenzione del Consiglio provinciale, quegli atti di propria competenza che ritenga di particolare rilievo per l'interesse del territorio provinciale, qualora ne rinvenga la opportunità di condivisione.
3. Al Presidente spettano, inoltre, tutte le competenze non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto al Consiglio provinciale o all'Assemblea dei Sindaci e che non rientrino nella competenza dei dirigenti.